



Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo



pec: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it
sito internet: www.comunedicaltavuturo.gov.it



Ordinanza Sindacale	N°	02	Del	16 gennaio 2021
OGGETTO	Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio Comunale. Sospensione del mercato settimanale del 20 e 27 gennaio 2021, nonché divieto dell'attività di commercio ambulante, di tutte le categorie commerciali, provenienti da altri Comuni, dal 17 al 31 gennaio 2021.			

IL SINDACO (Autorità Sanitaria Locale)

In forza dei poteri attribuiti dall'art. 54, comma 4 e 4 bis, in materia di ordine pubblico e dall'art. 50, comma 5, per la gestione di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente con dichiarazione dell'11-03-2020 detta epidemia è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto-legge del 14-01-2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 14-01-2021, in vigore su tutto il territorio nazionale, con il quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021, che, recependo quanto previsto dal citato DPCM del 14-01-2021, stabilisce che la Sicilia sarà "zona rossa";

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare provvedimenti di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, attuando misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, al fine di limitare il pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che il mercato settimanale di mercoledì si svolge in area pubblica nel centro del paese, che costituisce un importante centro di aggregazione e può incidere sulla diffusione del virus e sull'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO, pertanto, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la popolazione dal rischio di contagio:

- di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio, soprattutto i luoghi e strutture aperte al pubblico, per le cui caratteristiche diventa più difficile il controllo del distanziamento fisico;
- che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, sospendere, temporaneamente, lo svolgimento del mercatino settimanale per i giorni 20 e 27 gennaio c.a., nonché l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte di operatori commerciali provenienti da altri Comuni, dal 17 al 31 gennaio 2021, comunque sino a nuove disposizioni e salvo proroghe;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale,

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **sospendere il mercato settimanale per i giorni 20 e 27 gennaio 2021, nonché vietare l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, degli operatori provenienti da altri Comuni, dal 17 al 31 gennaio 2021**, comunque sino a nuove disposizioni e salvo proroghe.

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA

- è immediatamente esecutiva.
- annulla e sostituisce le ordinanze sindacali precedentemente adottate in materia.
- è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale e ha validità di notifica individuale.
- sia trasmessa: ASP di Palermo; Prefettura di Palermo; Questura di Palermo; Comando Gruppo Guardia di Finanza di Termini Imerese; Stazione dei Carabinieri di Caltavuturo e Comando di Polizia Municipale di Caltavuturo.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia in genere, di provvedere alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.
- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 19 del 25-03-2020, da € 400,00 a € 3.000,00.

Se il mancato rispetto delle già menzionate misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Palermo entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Palermo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 16 gennaio 2021



IL SINDACO
Prof. Salvatore DI CARLO